

Publicato il 22/01/2024

N. 01060/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 08485/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8485 del 2023, proposto dai sigg.ri Calogero Giuseppe Burgio, Malcolm Morini, Lucio Pavone e Massimo Scolamacchia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Guzzo, Enrico Pierantozzi, Domenico Tomassetti ed Evaristo Maria Fabrizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Enrico Pierantozzi in Roma, via degli Scipioni 284;

*contro*

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale **Civitavecchia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

- del decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. 94 del 24 marzo 2023;
- del decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. 98 del 29 marzo 2023;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi, in particolare, del decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. 86 del 23 marzo 2023, del decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. 97 del 28 marzo 2023 e del decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. 99 del 30 marzo 2023.

Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale **Civitavecchia**;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – I ricorrenti sono tutti *ex* dirigenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale **Civitavecchia** (di seguito "Autorità portuale"), il cui rapporto di lavoro con quest'ultima è cessato a motivo del recesso *ex art.* 2118 del cod.civ. intimato loro in conseguenza degli atti di riorganizzazione adottati e qui avversati.

2 – Con l'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno impugnato: i) il decreto del Presidente dell'Autorità portuale n. 94 del 24 marzo 2023, recante l'atto di organizzazione 2023 (di seguito anche "AOA") che, in stretta aderenza

alle linee guida stabilite dal Comitato di Gestione con la delibera n. 47/2021, ha disciplinato l'organizzazione interna degli uffici dell'ente, i loro rapporti, la loro consistenza organica e i criteri per l'affidamento degli incarichi di responsabilità; ii) il decreto del Presidente n. 98 del 29 marzo 2023, recante la determinazione organizzativa per la ricognizione e l'affidamento al personale dirigente degli incarichi di responsabilità delle strutture dell'Autorità portuale.

2.1 - La medesima impugnazione non ha investito le linee guida del Comitato di Gestione n.47/2021 sulla cui base sono stati adottati gli atti impugnati ma soltanto, quali atti presupposti: i) il decreto n. 86 del 23 marzo 2023, con cui è stato adottato il Piano triennale dei fabbisogni del personale per gli anni 2023-2025; ii) il decreto n. 97 del 28 marzo 2023, recante la revisione Piano triennale dei fabbisogni del personale per gli anni 2023-2025; iii) il decreto n. 99 del 30 marzo 2023, relativo all'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione per gli anni 2023-2025.

3 – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità portuale si sono costituiti in resistenza al ricorso, deducendone con articolata memoria: i) in rito, l'inammissibilità per difetto di giurisdizione nonché per mancata impugnativa delle citate linee guida; ii) nel merito, l'infondatezza.

4 – All'udienza camerale del 21 giugno 2023, fissata per l'esame dell'istanza cautelare proposta insieme al ricorso, la trattazione del merito è stata fissata per l'udienza pubblica del 10 gennaio 2024.

5 – In vista di quest'ultima, le parti hanno, con memorie e repliche, meglio articolato e puntuali le rispettive tesi, anche in relazione alla questione del difetto di giurisdizione.

6 – All'udienza pubblica del 10 gennaio 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.

7 – Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. E l'inammissibilità del gravame esime dall'esame dell'eccezione volta ad ottenere l'estromissione dal

presente giudizio del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili.

7.1 - L'esame del contenuto e della funzione degli atti posti a base della sequenza procedimentale che ha condotto all'emanazione dei decreti presidenziali impugnati induce il Collegio a ritenere che:

- il ricorso ha investito in realtà soltanto atti gestori dell'Autorità portuale, adottati in esecuzione della delibera del Comitato di Gestione n. 47/2021, recante le linee guida organizzative dell'ente;
- per converso, tale delibera, pur essendo l'unico provvedimento ad essere classificabile, sulla base del suo contenuto, come atto di macro-organizzazione secondo le coordinate fornite dall'art. 2, comma 1 del d.lgs n. 165/2001, non è stata censurata né al momento della sua adozione né tanto meno insieme agli atti di gestione applicativi contestati.

7.2 - La delibera n. 47/2021, infatti, è stata emanata proprio in coerenza con quanto previsto dalla norma testé citata, allo scopo di: i) introdurre la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'ente, l'individuazione di quelli più rilevanti e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (cfr. pag. 8); ii) costituire la cornice regolatoria e programmatica, nell'ambito della quale sono state adottate le decisioni gestorie deferite ai decreti presidenziali gravati: per questi ultimi, le linee guida si sono atteggiate a necessaria base e a presupposto motivazionale (cfr. pag. 9).

E di ciò recano espressa traccia gli stessi decreti impugnati, che in più punti richiamano il loro stretto rapporto con le linee guida e palesano la loro natura prettamente attuativa ed esecutiva delle scelte generali già formalizzate in esse.

La delibera n. 47/2021, dopo aver richiamato i principi organizzativi ispiratori delle scelte ivi compiute, ha definito il modello organizzativo dell'Autorità portuale, rimettendone l'attuazione all'AOA (cfr. pag. 16), ha introdotto i criteri di composizione delle strutture organizzative (cfr. pagg. da 17 a 21) e ha, infine,

individuato le modalità per l'affidamento degli incarichi di responsabilità delle strutture organizzative (cfr. pag. 21 e ss.).

In breve, la citata delibera: i) ha dettato i criteri guida della futura organizzazione dell'Autorità portuale, rimettendone l'attuazione ai decreti impugnati, i cui contenuti sono stati marcatamente conformati; ii) ha regolato nel dettaglio le modalità per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità, modalità poi recepite nei decreti impugnati.

Nell'ambito di tale cornice fornita dal Comitato di Gestione, organo di indirizzo a ciò preposto, il Presidente è intervenuto, coi decreti impugnati, in fase applicativa delle linee guida, a disciplinare l'organizzazione delle varie unità organizzative e la rimodulazione delle risorse umane ad esse assegnate nonché la disciplina della ricognizione e dell'affidamento degli incarichi dirigenziali.

A tale stregua, l'argomentazione del ricorrente, volta a qualificare la delibera n. 47/2021 come una sorta di avvio del procedimento, non può avere pregio in quanto: i) disancorata rispetto al suo contenuto e al suo rapporto (cornice regolatoria/provvedimento attuativo) con i decreti impugnati emergente dal loro tenore; ii) non compatibile con la immediata rilevanza di suoi effetti conformativi, non confacente ad un atto preparatorio e interno.

7.3 – Sulla base di tali risultanze, il Collegio osserva che:

- nell'ambito della privatizzazione sostanziale e processuale del rapporto di pubblico impiego, sono rimasti deferiti alla cognizione del Giudice amministrativo i soli c.d. atti di “*macro-organizzazione*”, espressione di un potere amministrativo di stampo pubblicistico rientrante nel più ampio potere di auto-organizzazione degli enti pubblici, tassativamente elencati dall'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001; fra tali atti, rientrano le determinazioni – come la delibera del Comitato di Gestione n. 47/2021 - con cui le pubbliche amministrazioni delineano “*le linee fondamentali di organizzazione degli uffici*”, ovvero con cui “*individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei*

*medesimo*”; viceversa tutte le tipologie di atti aventi – come i decreti avversati - un contenuto diverso risultano attratte alla generale cognizione del Giudice ordinario;

- l’art. 5, comma 2 del medesimo d.lgs n. 165/2001 conferma tale impostazione con particolare riferimento, fra l’altro, alle determinazioni assunte – come quelle in esame – “*nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1*”, cioè nella cornice delle leggi e degli atti di macro-organizzazione, fra l’altro, per conformare l’organizzazione degli Uffici (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Roma, III, n.5700/2023; T.A.R. Piemonte, Torino, I, n.138/2023).

L’attrazione di tali atti alla generale giurisdizione ordinaria è giustificata dalla loro caratteristica: i) di porsi nella cornice di un atto organizzativo generale (nella specie la delibera del Comitato di Gestione n. 47/2021); ii) di collocarsi ad un livello di sua attuazione successiva; iii) di assumere una funzione gestoria, in quanto gli stessi sono volti a conformare in modo più concreto l’organizzazione del lavoro e il relativo rapporto.

In tal senso, il Collegio reputa decisive tali caratteristiche, nella specie tutti ricorrenti, al fine di giustificare la propria carenza di giurisdizione, atteso che: i) tale impostazione risulta più coerente con il tenore dell’art. 5, comma 2 del d.lgs n. 165/2001; ii) si sottrae alle inevitabili incertezze connesse all’applicazione di altri criteri ad esso estranei, come quello volto a riconoscere la giurisdizione del Giudice amministrativo nel caso di atti aventi valenza organizzatoria o ispirati a finalità pubblicistiche.

Sul punto, è dirimente il rilievo per cui: i) anche negli atti di micro-organizzazione è insita una componente sostanziale organizzativa, seppur di secondo livello, cioè non avente un carattere così generale come quello che caratterizza gli atti di macro-organizzazione; ii) gli atti di micro-organizzazione emanati, come nel caso di specie, in attuazione di atti organizzativi espressione di

finalità pubblicistiche, risultano inevitabilmente anch'essi compartecipi e intrisi delle stesse.

In definitiva, l'art. 5, comma 2 del d.lgs n. 165/2001 è chiaro nel sancire il deferimento alla cognizione del Giudice ordinario degli atti di micro-organizzazione disciplinanti l'organizzazione degli uffici, come quelli nella specie censurati.

7.4 – Sotto un connesso versante, va osservato che appartengono alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti di macro-organizzazione, nei cui confronti sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo, solo laddove essi possono produrre effetti immediatamente pregiudizievoli per il dipendente.

Diversamente *“quando l'atto di macro-organizzazione non spieghi direttamente i propri effetti lesivi nella sfera giuridica del dipendente, ma questi vadano ricondotti esclusivamente a provvedimenti ulteriori di micro-organizzazione – come nella specie ndr - la controversia, concernente il rapporto di lavoro e la lesione di posizioni di diritto soggettivo, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, cui potrà essere richiesta la disapplicazione dell'atto di macro-organizzazione presupposto (Cass. SS.UU. ord. 8.11.2005, n. 21592; Cons. St. Sez. V, 15.2.2010, n. 816).”* (cfr. Cons. St., V, n. 5139/2014; id., IV, n. 5104/2013; id., V, n. 6261/2012 e in senso analogo T.A.R. Campania, Salerno, I, n. 1503/2021; T.A.R. Lazio, Roma, I, n.2773/2019).

A tale stregua, è decisivo osservare che nella fattispecie all'esame la delibera del Comitato di Gestione n. 47/2021: i) tanto non ha spiegato effetti diretti sulla sfera giuridica dei ricorrenti da non essere stata impugnata da nessuno di essi; ii) per assumere efficacia diretta, ha necessitato dell'intermediazione dei decreti gestori, unici atti questi ad essere stati avversati.

7.5 - Non convince, poi, l'affermazione dei ricorrenti volta a ravvisare, ad ogni costo, una spendita del potere amministrativo: i) nel decreto n. 94/2023, atteso che, oltre tutto, è quest'ultimo qualificare sé stesso quale *“atto di organizzazione*

*gestionale*” e il suo contenuto come “*atti di regime privatistico per l’organizzazione di dettaglio degli uffici ...*” (cfr. all. 7 depositato dall’Avvocatura erariale il 17 giugno 2023, pag. 10); ii) nel decreto n. 98/2023, atteso che con quest’ultimo il Presidente ha effettuato le valutazioni comparative sulle posizioni dirigenziali sulla base di quanto stabilito in modo stringente dalle linee guida (cfr. all. n. 5, depositato dall’Avvocatura erariale il 17 giugno 2023, pag. n. 18).

In entrambi i casi, poi, l’esercizio del potere organizzativo deve ritenersi meramente esecutivo e attuativo di queste ultime, vincolato e privo dunque di una apprezzabile discrezionalità di matrice pubblicistica.

7.6 - A ciò s’aggiunga che nessuna rilevanza può assumere il richiamo all’art. 2 del d.lgs n. 165/2001 presente nel decreto n. 94/2023, atteso che:

- secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, “*gli atti vanno interpretati risalendo alla effettiva volontà dell’Amministrazione e al potere concretamente esercitato, cosicché occorre prescindere dal nomen iuris adottato ai fini dell’inquadramento degli stessi?*” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III, n.5648/2022 e in senso analogo *ex multis* Cons. St., IV, n. 2836/2015; Cons. St., V, n. 4756/2004; id., V, n. 6316/2003; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 1923/2018; id., n. 60/2017);
- a tale stregua, l’esame del contenuto di tale decreto conferma la sua natura gestoria e la sua preordinazione a conformare, nella cornice delle linee guida, l’organizzazione degli Uffici dell’Autorità portuale;
- nello stesso decreto n. 94/2023 si specifica, poi, in modo significativo che “*Il presente documento è stato predisposto in piena aderenza al documento di “Linee Guida dell’AOA che ha stabilito, tra l’altro, il modello organizzativo che deve adottare l’Autorità, i criteri con cui sono organizzate le funzioni degli uffici, la consistenza minima di personale per ogni struttura organizzativa, la gerarchia delle Unità Operative, i loro rapporti interfunzionali, i criteri per l’affidamento degli incarichi di responsabilità. Con l’adozione del presente documento attraverso Decreto del Presidente AdSP, quale atto di organizzazione gestionale, saranno quindi definite la macro-organizzazione e la micro-organizzazione, già*

*illustrate/trasmesse alle organizzazioni sindacali del comparto e dei dirigenti attraverso cui questa pubblica amministrazione, assume il ruolo di privato datore di lavoro, emanando atti di regime privatistico per l'organizzazione di dettaglio degli uffici e definendo ruoli e responsabilità. Inoltre, sempre con il presente documento verrà proposta una dotazione organica dell'Ente (che secondo norma dovrà essere approvata in Comitato di Gestione), oltre all'indicazione della consistenza dei fondi per le spese del personale per gli anni 2023, 2024 e 2025 che debbono essere garantite nei bilanci di previsione dell'Autorità, laddove la proposta di dotazione organica che il CG sarà chiamato a deliberare venisse approvata”.*

7.7 – Alla luce di ciò, il Collegio osserva che la discrezionalità esercitata nei decreti impugnati è, dunque, interamente riconducibile all'esercizio dei poteri datoriali evocati dall'art. 5 del d.lgs n. 165/2001.

Sono, d'altra parte, le stesse linee guida che:

- disciplinano dettagliatamente i criteri per l'organizzazione funzionale dell'Autorità portuale (cfr. pag. 17), quelli per la determinazione della sua dotazione organica, nonché quelli per il conferimento degli incarichi dirigenziali interni;
- prevedono espressamente, a pag. 18, che l'AOA sia adottato con decreto del Presidente dell'Autorità portuale.

7.8 – Sotto un distinto versante, le posizioni di interesse legittimo azionate dai ricorrenti risultano meramente strumentali, atteso che l'impugnativa dei decreti nn. 94/2023 e 98/2023 avviene a motivo e in conseguenza della loro diretta incidenza sui rapporti lavorativi e risulta preordinata a sottrarre agli atti di gestione “a valle”, il loro fondamento “a monte”.

In tal ottica, i rapporti di lavoro pregressi, lungi dal costituire lo sfondo per la qualificazione dell'interesse al ricorso, costituiscono l'elemento che connota in chiave finalistica l'iniziativa impugnatoria.

E tanto traspare:

- dall'esame del *petitum* del ricorso, in cui la richiesta annullatoria dei citati decreti è associata alla conseguente caducazione degli *“atti del procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali presso le nuove strutture”*;

- dalle allegazioni a pag. 37 e 38 del ricorso, in cui si afferma, fra l'altro che *“gli odierni ricorrenti subirebbero un danno grave e irreparabile alle posizioni giuridiche azionate, consistente – se non altro – nell'interruzione del rapporto lavorativo e nel conseguente detrimento della propria professionalità (con evidenti ricadute sulle prospettive di carriera e sulla possibilità di reimpiego in una posizione analoga), oltre che delle aspettative reddituali ... Del resto, ove le determinazioni impugnate non siano sospese in via cautelare, i ricorrenti si troverebbero costretti a reimpiegarsi impegnandosi con un nuovo datore di lavoro, al quale, in caso di vittoria della presente causa in esito all'udienza di merito e di conseguente “reintegra” nella posizione ricoperta prima della contestata riorganizzazione, potrebbero essere dovute somme per il recesso dal (nuovo) rapporto lavorativo”*;

- dal tenore delle censure condensate nel terzo mezzo e nelle successive memorie, che, sebbene siano formalmente preordinate a contestare l'illegittimità della procedura di conferimento delle posizioni dirigenziali, nei fatti investono non già la difformità di tale procedure con specifiche norme legislative o con le linee guida ma quasi del tutto aspetti di natura gestionale e attuativa afferenti al conferimento degli incarichi, quali: la mancata predisposizione di un interpello esterno, gli esiti della *“peer evaluation”*, l'omessa *“individuazione di soglie di sufficienza”*, i vizi motivazionali nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire ma soprattutto gli esiti delle valutazioni comparative.

In relazione a quest'ultimo aspetto, ad ulteriore conferma dell'assenza nella specie della giurisdizione del Giudice amministrativo, il Collegio deve richiamare il costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto (ossia strumentale alla costituzione *ex novo* di un rapporto di pubblico impiego), le procedure di conferimento di incarichi

dirigenziali hanno carattere di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con i poteri e con le capacità del datore di lavoro privato e sono espressamente devolute, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs n. 165/2001, alla cognizione del Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, anche se precedute da una fase selettiva (cfr. *ex multis* Cons. St., II, n. 5398/2020).

Né può giovare alla parte ricorrente il richiamo alla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 508, volta ad attrarre alla cognizione del Giudice amministrativo le “*controversie in cui si denunci l'omessa previsione di una procedura selettiva per il conferimento di incarichi dirigenziali...in cui si è detto esser stata la selezione meramente apparente*”.

Infatti, nella fattispecie all'esame, diversamente da quella considerata nell'invocata pronuncia:

- non è venuto in rilievo il conferimento da parte dell'Amministrazione, nell'esercizio di poteri autoritativi, di incarichi “esterni”, finalizzati alla costituzione del rapporto di pubblico impiego;
- il provvedimento di macro-organizzazione, rappresentato dalle linee guida non risulta impugnato neanche come atto presupposto (cfr. per un caso analogo di impugnazione dei soli atti di gestione recanti la nomina dei dirigenti, in cui tale circostanza ha giustificato la conclusione dell'inconferenza del richiamo alla pronuncia del Giudice d'Appello n. 508/2015 – Cons. St., V, n. 784/2016);
- è assente nel ricorso qualsiasi rilievo volto a stigmatizzare l'eventuale irrazionalità delle scelte operate alla stregua dei parametri stabiliti nel predetto atto di macro-organizzazione, che ha costituito la cornice regolatoria, programmatoria nonché il presupposto dei decreti presidenziali gravati.

7.9 - In definitiva, il Collegio, nell'esercizio del potere di qualificazione dell'azione sulla base dei surrichiamati elementi *ex art.* 32, comma 2 del cod.proc.amm., è dell'avviso che il *petitum* sostanziale - su cui si fonda la giurisdizione - non attenga in via immediata e diretta alla legittimità dei

provvedimenti di macro-organizzazione, ma risulti inscindibilmente connesso alla loro influenza sulla concreta gestione del rapporto di lavoro.

La pretesa azionata, sulla base dei criteri del *petitum* sostanziale e della *causa petendi*, ha inequivocabilmente la consistenza del diritto soggettivo e trova titolo nel rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, inciso da atti aventi chiaramente natura datoriale/gestoria di competenza del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

Del resto, il provvedimento di macro-organizzazione (la delibera del Comitato di Gestione n. 47/2021) non risulta impugnato neanche come atto presupposto, rendendo così evidente come la presunta violazione di posizioni di interesse legittimo sia stata dedotta dai ricorrenti solo in via strumentale.

Sul punto, il Collegio non può che riportarsi al costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui: i) *“spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull’illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato”* (cfr. Cass. Civ., SL, n. 17140/2019); ii) *“Va precisato che la giurisdizione del giudice ordinario non soffre deroga per il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato”* (cfr. Cass. Civ., SS.UU., nn. 8821/2018, 16756/2014, 3032/2011, 15904/2006); iii) *“Quando l’impugnazione degli atti di macro-organizzazione presupposti è fatta al solo fine di sottrarre fondamento ai successivi atti di gestione del rapporto di lavoro ritenuti lesivi, deve ritenersi che il petitum sostanziale - su cui fonda la giurisdizione - non attiene alla legittimità in via immediata e diretta del provvedimento di macro-organizzazione, ma alla concreta gestione del rapporto di lavoro”* (cfr. Cons. St., III, n. 4719/2017).

8 – Si soggiunge per mera completezza che, ove mai nella fattispecie all’esame fosse stata ravvisabile la giurisdizione del Giudice amministrativo, il ricorso

sarebbe comunque stato inammissibile per carenza d'interesse ad agire.

E ciò tenuto conto: i) dello stretto rapporto di presupposizione intercorrente fra le linee guida recate dalla delibera del Comitato di Gestione n. 47/2021 e i decreti presidenziali avversati; ii) della mancata impugnativa delle prime sia al momento della loro adozione sia in via congiunta con questi ultimi; né può trascurarsi che manca nel ricorso il benché minimo riferimento ad aspetti di contrasto fra le previsioni della delibera n. 47/2021, costituenti la cornice regolatoria e pianificatoria dei decreti presidenziali impugnati e il loro presupposto logico-giuridico.

Tali circostanze si riverberano sull'ammissibilità dell'odierna impugnativa, tenuto conto che: i) sono state le citate linee guida a deferire in via espressa l'adozione dei provvedimento di attuazione alla competenza del Presidente dell'Autorità portuale; ii) le linee guida stesse, individuando la tipologia del nuovo modello organizzativo dell'Autorità portuale da adottare, hanno rappresentato il presupposto giustificativo autosufficiente delle scelte formalizzate nei successivi decreti presidenziali di attuazione; iii) in materia di attribuzione degli incarichi dirigenziali, i decreti impugnati si sono limitati ad attuare le norme procedurali e i criteri stabiliti in modo puntuale nelle linee guida.

9 - In definitiva, sulla base di quanto in precedenza illustrato, il ricorso è inammissibile, in quanto la controversia esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo e va deferita alla cognizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro.

E il carattere assorbente di tale profilo, che va ineludibilmente valutato dal Collegio prima di ogni altro (cfr. in tal senso Cons. St., Ad. Plen., nn. 4/2011, 10/2011 e 9/2014, richiamate e confermate dal par. 5.3 dell'Ad. Plen. n. 5/2015), elide in radice la possibilità di conoscere del merito della controversia, che potrà essere eventualmente riproposta dinanzi al plesso giurisdizionale munito di giurisdizione.

10 - Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del cod. proc. amm., il Collegio indica pertanto quale giudice deputato alla cognizione della controversia il Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro.

La salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta nel presente giudizio potrà essere garantita dalla sua riproposizione nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del cod. proc. amm..

11 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto spettante alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'art. 11 del cod. proc. amm..

Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale **Civitavecchia** e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che liquida in complessivi euro 4.000 (quattromila/00), oltre ad accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario

Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Massimiliano Scalise**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO